

TRIBUNALE DI LECCO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 161, CO. 6°, L. F.

PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI CONCORDATO PREVENTIVO

La ricorrente **FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C.** (di seguito "FARMACIA" o anche "RICORRENTE") con sede legale in Lomagna (LC), Via Milano, 3 (C.F. e P. IVA 03062300136), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, Dott. Antonino Polito (C.F. PLTNNN76H09M208P), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli Avvocati Prof. Bruno Inzitari (C.F. NZTBRN48L24B354F – Fax 02 76021025), Maria Rita Schiera (C.F. SCHMRT71E49G479K – Fax 02 76021025) e Andrea Maria Jacopo Antonello (C.F. NTNRM81C06F205Z – pec amjantonello@milano.pecavvocati.it - fax 0276021025) del Foro di Milano, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi brunoinzitari@milano.pecavvocati.it, mariaritaschiera@milano.pecavvocati.it e amjantonello@milano.pecavvocati.it, con domicilio eletto presso l'Avv. Alberto Azzoni (C.F. ZZNLRT74L03E507Q – P.E.C.: alberto.azzoni@lecco.pecavvocati.it), a Lecco (LC), Piazza Manzoni 23, espone quanto segue.

1. La competenza del Tribunale di Lecco

La FARMACIA ha la propria sede legale ed amministrativa in Lomagna (LC) (**Doc. 1**), vale a dire nella circoscrizione dell'On.le Tribunale adito, che risulta pertanto Giudice competente ai sensi dell'art. 161, 1° co. L.F.

2. Requisiti soggettivi dimensionali

La ricorrente presenta i requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 1 L.F., per l'accesso alla procedura di concordato preventivo.

Di ciò si dà prova mediante produzione, come richiesto dall'art. 161, 6° co. L.F., delle situazioni economico-patrimoniali della FARMACIA relative agli esercizi

2016 (**Doc. 2**), 2017 (**Doc. 3**) e 2018 (**Doc. 4**), come pure della situazione economico-patrimoniale al 30.11.2019 (**Doc. 5**), da cui risulta, in particolare che, negli ultimi tre esercizi, la ricorrente ha registrato ricavi lordi annui superiori all'importo di euro 200.000,00 di cui all'art. 1, 2° co., lett. b) L.F., come da prospetto che segue:

Bilancio al	30/11/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Ricavi	144.835	608.992	938.253	949.339

3. Legale rappresentante dell'impresa

Il socio accomandatario, nonché legale rappresentante della FARMACIA è il Dott. Antonino Polito, come risulta dalla visura allegata *sub* Doc. 1.

4. Lo stato di crisi e le sue cause

Volendo ripercorrere brevemente le cause che hanno condotto all'attuale stato di crisi della ricorrente, si consideri in primo luogo che la FARMACIA è stata acquistata nel corso del 2007 dal Dott. Antonino Polito¹ in un particolare momento di mercato, ovvero di crisi economica generale che, come noto, ha investito pressoché ogni comparto dell'economia nazionale ed internazionale.

L'investimento iniziale per l'acquisto della FARMACIA è stato effettuato dal Dott. Polito attraverso l'accensione di tre finanziamenti, di cui un *leasing* immobiliare, presso la Comifin S.p.A., del valore complessivo di quasi 2,9 milioni di euro, le cui condizioni imponevano (ed impongono tuttora) alla FARMACIA di far fronte ad ingenti oneri, di cui circa 100.000,00 euro annui a titolo di soli interessi, e ad esborsi finanziari estremamente gravosi, divenuti per quest'ultima oggi insostenibili.

Oltre a dover operare in un contesto di tal sorta, la FARMACIA ha al contempo dovuto sopportare gli effetti pregiudizievoli connessi:

¹ Tale acquisto è stato effettuato dalla Farmacia Lomagna S.n.c. dei Dottori Laquaniti Raffaele e Polito Antonino. L'odierna ricorrente FARMACIA LOMAGNA S.A.S. DEL DOTTOR POLITO ANTONINO & C. è il risultato della trasformazione della prima in società in accomandita semplice, avvenuta nel 2010.

- da un lato, alla comparsa, a livello nazionale, della cd. Grande Distribuzione Organizzata, vale a dire di catene di vendita al dettaglio di farmaci, parafarmaci e di altri prodotti per l'igiene e la cura del corpo, la cui presenza è divenuta sempre più capillare sul territorio e
- dall'altro, all'avvento dei cd. "farmaci generici" che, essendo commercializzati a prezzi anche notevolmente inferiori rispetto ai farmaci di marca tradizionali, hanno finito per conquistare le preferenze di gran parte dei consumatori, ciò che ha ulteriormente inciso, ovviamente in senso negativo, sull'attività del settore farmaceutico nazionale e in ogni caso contribuito a determinare la significativa diminuzione del fatturato registrata soprattutto nell'ultimo triennio dalla ricorrente.

Infine, il calo di fatturato registrato nel corso 2019 è addebitabile alla sopravvenuta difficoltà di ottenere la fornitura di merce da parte dei grossisti, divenuti indisponibili a concedere anche la minima dilazione di pagamento tipica del settore (60-90 gg. dalla data fattura).

Per questo motivo, attualmente l'operatività della FARMACIA è ridotta al minimo e finalizzata a mantenere un valore di avviamento in vista della futura cessione a terzi.

Da ultimo, è necessario precisare che Comifin s.p.a., a seguito di domanda di sfratto per morosità, ha ottenuto dal Tribunale di Lecco un ordine di rilascio dell'immobile in cui è svolta l'attività aziendale, la cui esecuzione è prevista per il prossimo 30.1.2020. Sono tuttavia in corso trattative con il creditore Comifin s.p.a. che dovrebbero consentire, anche a fronte dell'apertura della presente procedura di concordato, la prosecuzione dell'attività aziendale nell'immobile *de qua* al fine della sua cessione a terzi.

5. La presentazione del ricorso ex art. 161 co. 6 l. fall.

Al fine di preservare il valore dell'impresa e la parità di trattamento tra i creditori, la FARMACIA intende accedere alla procedura di concordato preventivo, con riserva di successiva presentazione della proposta, del piano concordatario e della

documentazione di cui all'art. 161, co. 2° e 3° L.F., così come consentito dal comma 6° della norma in parola, che offre all'impresa in crisi uno strumento immediatamente protettivo, cui la stessa può fare ricorso nel momento in cui avvia il confronto con i creditori.

6. L'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti

In ossequio a quanto previsto dall'art. 161, co. 6° l. fall. si deposita l'elenco nominativo dei creditori della FARMACIA, corredato dalla specifica indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti (**Doc. 6**).

7. Il termine per l'integrazione della domanda

Considerata la necessità di portare a termine la trattativa di cui si è detto con il principale creditore Comifin s.p.a., e, al contempo, di concretizzare le manifestazioni di interesse già esistenti per l'acquisto dell'attività aziendale, la FARMACIA chiede di poter disporre del termine massimo di 120 gg. consentito dalla legge per l'integrazione del ricorso con la presentazione della proposta ai creditori, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 L.F. (salvo deposito nelle more di ricorso ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F.).

8. L'incarico conferito all'Advisor

Ai fini dello studio e della predisposizione del piano in funzione della proposta di concordato, la FARMACIA ha conferito incarico al Dott. Francesco Carlo D'Alessandro, con studio in Milano, Via Marcona, 16.

9. Dichiarazione ai sensi dell'art. 161, 9° e 10° co. L.F.

Si dichiara, per gli effetti dell'art. 161, 9° comma, L.F., che la società ricorrente non ha depositato in precedenza alcuna domanda di concordato preventivo ai sensi del 6° comma della stessa disposizione e che pertanto non sussiste la condizione di inammissibilità ivi contemplata.

Da ultimo, si dichiara, per gli effetti dell'art. 161, 10° comma, L.F., che nei confronti dell'odierna RICORRENTE non risultano pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento.

o0o

Tutto ciò premesso, la FARMACIA, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Onorevole Tribunale di Lecco, presentando con il presente atto domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° co. L.F. unitamente alle situazioni economico-patrimoniali relative agli esercizi 2016, 2017 e 2018, come pure unitamente alla situazione economico-patrimoniale al 30.11.2019, con riserva di presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161, L.F. entro il termine che sarà stabilito dal Tribunale e a tal fine

CHIEDE

che sia concesso il termine massimo di 120 giorni o il minor termine che verrà assegnato dal Tribunale, per la presentazione della proposta di concordato, del piano concordatario e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161, L.F.;

ALLEGA

i seguenti documenti:

1. Visura storica della Farmacia Lomagna s.a.s. del Dottor Polito Antonino & C.;
2. Situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio 2016;
3. Situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio 2017;
4. Situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio 2018;
5. Situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30.11.2019;
6. Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti.


Con osservanza.

Milano, 9 gennaio 2020.


Farmacia Lomagna s.a.s. del Dottor Polito Antonino & C.

Il legale rappresentante

Dott. Antonino Polito



Prof. Avv. Bruno Inzitari



Avv. Maria Rita Schiera



Avv. Andrea Maria Jacopo Antonello

